

ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO

Legge Regione Piemonte del 18 maggio 2004, n. 12, art. 8 come sostituito dalla Legge Regionale del 4 dicembre 2009, n. 30, art. 33.

PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE

ASSE I – Misura I.6

TRA

FINPIEMONTE S.p.A. (nel seguito Finpiemonte)

E

BANCA (nel seguito Banca)

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

- a) per la concessione delle garanzie regionali a valere sul Fondo regionale per il Microcredito, è stato predisposto da Finpiemonte, in accordo con ABI, anche alla luce del Protocollo d'Intesa siglato tra le Parti, uno schema standard di Convenzione da stipulare con tutte le banche interessate all'operatività del predetto Fondo;
- b) ad oggi numerose banche hanno aderito a tale Convenzione dando avvio, pertanto, all'operatività del Fondo;
- c) il Comitato Tecnico, istituito presso Finpiemonte per l'esame delle domande di finanziamento presentate a valere sul Fondo, durante la seduta di costituzione ed insediamento ha deliberato di autorizzare una procedura di concessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo che prevede, dietro indicazione del Comitato stesso, l'obbligo per la Banca, di erogare fino ad un massimo del 20% del finanziamento spettante senza giustificativi di spesa o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione.

Tutto ciò premesso,

in parziale aggiunta/modifica/sostituzione del precedente testo di Convenzione,

si conviene e si stipula quanto segue:

- l'articolo 3, comma 7, della Convenzione sottoscritta tra Finpiemonte e la Banca, si intende modificato nei seguenti termini:

La Banca, accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto con il beneficiario, perfeziona l'operazione, secondo le indicazioni del Comitato Tecnico di Valutazione contenute nella lettera di approvazione inviata da Finpiemonte, dandone comunicazione scritta a

Finpiemonte stessa. In particolare, è prevista la possibilità per il Comitato di autorizzare l'erogazione immediata al beneficiario di un importo pari al 20% del finanziamento richiesto. La restante parte del finanziamento potrà essere erogata a fronte della presentazione di idonei giustificativi di spesa (ricevute, conferme d'ordine e parcelle pro forma) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione. Contestualmente a tale comunicazione la Banca trasmette a Finpiemonte copia del piano d'ammortamento, dal quale risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell'ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a quanto altro idoneo ad individuare l'operazione garantita.

Torino, _____

_____, _____

Finpiemonte S.p.A.

Banca